

CAPITOLATO SPECIALE

**Procedura aperta ai sensi del LIBRO III (Settori Speciali) del
D.LGS. 31/03/2023 N. 36 per la concessione ai sensi del LIBRO IV
PARTE II del servizio di “gestione degli spazi pubblicitari sugli
autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale”**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: **ING. ALESSIA FURNO SOLA**

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE	1
Procedura aperta ai sensi del LIBRO III (Settori Speciali) del D.LGS. 31/03/2023 N. 36 per la concessione ai sensi del LIBRO IV PARTE II del servizio di “gestione degli spazi pubblicitari sugli autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale”	1
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
<i>Oneri a carico di ATAP</i>	4
Art. 2 – Durata dell'appalto	5
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	5
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 6 - Fallimento del Concessionario	6
Art. 7 - Comunicazioni con il Concessionario e suo domicilio	7
Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto	7
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
Art. 9 - Esecuzione del servizio	8
Art. 10 - Garanzia definitiva	8
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	9
Art. 11 - Revisione prezzi	9
Art. 12 Pagamenti	9
Art. 13 Penali	9
CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	9
Art. 14 Subappalto	9
Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto	11
CAPO 6 - GARANZIE	12
Art. 17 – Garanzie ulteriori	12
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	12
Art. 18 - Norme di sicurezza generali	12
CAPO 8 - ALTRO	13
Art. 19 Foro competente e controversie	13
Art. 20 Trattamento dei dati personali	13

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto del servizio è la gestione degli spazi pubblicitari sugli autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale di ATAP spa.

Di seguito, si rendono note le specifiche previste per la gestione del servizio:

- gli autobus disponibili alla locazione sono attualmente assegnati ai quattro depositi aziendali situati ai seguenti indirizzi:
 - BIELLA - C.so G.A. Rivetti 8/b
 - VERCELLI - C.so Gastaldi, 16
 - ALICE CASTELLO (VC) - Via Don Caffaro, 4
 - PRAY BIELLESE (BI) - Via Biella, 21.

secondo le seguenti disponibilità:

linee	1) Biella	2) Alice Castello	3) Pray	4) Vercelli
INTERURBANI	46	31	29	26
SUBURBANI	16			1
URBANI	2			21
TOT:172	64	31	29	48

* di cui 10 urbani Vercelli non ancora in uso

L'elenco di tutti gli autobus in dotazione ad ATAP è riportato nell'allegato 1; vi è discordanza rispetto ai totali riportati nella tabella soprastante che indica solo quelli in utilizzo disponibili per il servizio.

- Le decorazioni avranno luogo direttamente presso i depositi aziendali in funzione del deposito a cui risulterà assegnata la matricola interessata. Durante il corso della fornitura potranno intervenire variazioni alla dislocazione dei singoli depositi in ragione di eventuali trasferimenti di sedi ATAP, senza che ciò debba comportare revisioni dei termini economici del presente contratto.
- I mezzi inoltre potranno essere trasferiti definitivamente fra i depositi per insindacabili esigenze dei servizi aziendali; in tal caso la concessionaria avrà l'opportunità di mantenere gli spazi pubblicitari sul mezzo, oppure rimuovere la pubblicità e riposizionare la decorazione su un mezzo alternativo (a scelta fra quelli che saranno messi a disposizione da parte di ATAP); oppure rimuovere la pubblicità e decurtare il canone in proporzione, senza alcun esborso da parte di ATAP.
- L'allegato 1 riporta l'indicazione della flotta attuale ma va inteso come indicativo e soggetto a variazioni in corso di contratto per ragioni di servizio, dismissioni, nove acquisizioni, incidenti ecc...;
- Ciascun autobus potrà essere utilizzato per l'esposizione della pubblicità secondo le seguenti modalità:
 - Esposizione "CLASSICA": uno spazio sul retro e due spazi laterali da applicare su carrozzeria;
 - Esposizione "MAXIRETRO": retro completamente decorato;
 - Esposizione "MAXIRETRO e LATERALE" retro completamente decorato e due spazi laterali da applicare su carrozzeria;
 - Esposizione "INTEGRALE": retro e laterali del mezzo completamente decorati.
- Sono fatte salve eventuali limitazioni ai formati delle esposizioni pubblicitarie che siano imposte dagli enti committenti i servizi di TPL nell'ambito della futura stipula dei contratti di servizio. In queste eventualità le parti potranno concordare una conseguente e congrua riduzione del canone contrattuale.
- Nell'ambito della presente concessione, non saranno ammesse forme di pubblicità in contrasto o in concorrenza con gli interessi di ATAP e dovranno essere garantiti il rispetto del buon costume, della pubblica decenza, dei rapporti etico sociali, nonché le norme previste dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale e dai regolamenti di autodisciplina per la categoria dei pubblicitari. N.B.: Ciascuna pubblicità dovrà essere preventivamente approvata da parte di ATAP che, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'esposizione.
- Per la decorazione degli autobus, i materiali impiegati dovranno tutti essere conformi alla normativa di legge ed in particolare dovranno essere utilizzate pellicole in PVC rimovibile, idonee a non causare danni alle carrozzerie, sia nella messa in opera sia nella rimozione, di tipo omologato. Le pellicole apposte sui vetri, inoltre, dovranno avere caratteristiche tali da garantire la visibilità dall'interno verso l'esterno. La concessionaria, per ciascuna pellicola installata sui veicoli ATAP, dovrà produrre apposita certificazione di installazione dalla quale si evinca il tipo di pellicola impiegato e, limitatamente alle installazioni che interessino anche solo parzialmente le parti vetrate del

mezzo, il relativo certificato di omologazione attestante che le pellicole utilizzate sono state approvate per lo specifico tipo di vetro presente sull'autobus.

- Le pellicole utilizzate sulle parti vetrate dovranno in ogni caso essere conformi alle norme vigenti ed essere conformi agli indirizzi emanati dalla MCTC in materia.
- Le superfici decorate, laterali e posteriori degli autobus, dovranno rispettare le normative in vigore come: forma, contenuto, dimensioni.
- Il logo ATAP dovrà restare visibile almeno su un lato del veicolo e dovranno altresì restare visibili, se presenti: l'adesivo con il logo dell'Ente Concedente, quello della Regione Piemonte e la scritta "veicolo acquistato con il contributo della Regione Piemonte" o altre forme di finanziamento.
- L'esecuzione della decorazione degli autobus avverrà in modo tale da non creare intralcio al servizio di linea e ciascun allestimento dovrà essere eseguito in un'unica giornata lavorativa.
- Vista la priorità del servizio pubblico, la concessionaria non potrà obiettare alcunché in relazione allo svolgimento dei servizi di linea, alle sospensioni del servizio per qualsiasi motivo, agli orari di esercizio delle vetture, ai fermi per manutenzioni ordinarie e straordinarie.
- Saranno a carico della ditta concessionaria i seguenti oneri:
 - realizzazione e posa delle decorazioni pubblicitarie;
 - utensili ed attrezzature da utilizzare per l'esecuzione delle attività, di cui all'oggetto;
 - pulizia e ripristino della carrozzeria degli autobus impiegati, da effettuarsi ad ogni scadenza di ciascun contratto pubblicitario e contestualmente alla rimozione della decorazione che, a sua volta, dovrà comunque avvenire entro il termine massimo di tre giorni:
 - ✓ dall'eventuale richiesta di ATAP per comprovate ragioni di servizio;
 - ✓ dalla scadenza del periodo di vigenza del presente contratto;
 - sostituzione e/o riposizionamento delle decorazioni in caso di incidenti ai veicoli oggetto del presente contratto;
 - gestione e pagamento degli oneri di Imposta Comunale sulla Pubblicità che sono a totale carico della concessionaria, la quale provvederà a corrispondere il tributo agli enti competenti o alla società appaltatrice del Servizio Affissioni;
 - comunicazione preventiva riferita a ciascun contratto pubblicitario attivato con indicazione del cliente, del tipo di messaggio esposto, della durata e del relativo importo contrattuale;
 - comunicazione a cadenza semestrale, da trasmettere entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni annualità, che riporti, in modo sintetico e completo, tutte le informazioni di cui al precedente punto già trasmesse nell'arco dell'anno solare;
 - fatturazione degli importi delle commissioni alla propria clientela nel rispetto della normativa vigente;
 - pagamento del canone a fronte della fattura emessa da ATAP.
- Gli eventuali autoveicoli e/o mezzi d'opera, impiegati dalla concessionaria dovranno circolare all'interno delle aree aziendali con le dovute cautele ed a velocità limitata, secondo i sensi di circolazione indicati. Dovranno essere parcheggiati nelle zone indicate dagli addetti o comunque in modo tale da non essere d'intralcio e/o di pericolo alla circolazione interna del personale e/o degli autoveicoli e/o mezzi d'opera di ATAP o di terzi. Il parcheggio è consentito solo nei casi di reali necessità collegate alle attività affidate e per il periodo di svolgimento di queste ultime.
 - Non è consentito l'uso delle attrezzature ATAP.
- ATAP si riserva la facoltà di richiedere la rimozione delle pubblicità su quei mezzi che, nel corso della validità del contratto, fossero autorizzati al noleggio da rimessa con conducente. In tal caso si impegna a mettere a disposizione un altro autobus in sostituzione, senza che da ciò possa derivare alcuna obiezione da parte della concessionaria, ovvero a stornare il rateo di canone dovuto per quel mezzo ove sullo stesso sia presente un messaggio pubblicitario.
- ATAP si riserva altresì la facoltà di disporre la rimozione delle pellicole che, nel corso della vigenza contrattuale, dovessero risultare deteriorate e costituissero detrimento per l'immagine del mezzo. In tal caso la concessionaria dovrà procedere al ripristino delle condizioni di pieno decoro del veicolo per rimozione o riposizionamento della pubblicità entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi.
- La concessionaria solleva esplicitamente ATAP da qualsiasi controversia dovesse insorgere fra essa ed i propri clienti a causa della pubblicità prodotta.
- **La pubblicità non potrà essere installata sui cristalli utilizzati come uscite di emergenza dei veicoli**

Oneri a carico di ATAP

ATAP si impegna:

- a) a mettere a disposizione, previo lavaggio, gli autobus da decorare, a seguito di richiesta della concessionaria dariceversi, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso.
- b) a comunicare alla Ditta concessionaria, con la massima tempestività, ogni eventuale fermo di autobus oggetto del presente affidamento, se superiore a trenta giorni continuativi di calendario. Per ciascuno dei suddetti episodi ATAP riconoscerà una riduzione del canone per autobus ove sia presente un messaggio pubblicitario, proporzionata al numero di giorni di fermo, mediante conguaglio sulla fattura emessa in relazione al mese di fine del fermo tecnico, con esclusione, da tale computo, del periodo di riduzione del servizio per le quattro settimane di ferie annue (indicativamente ad agosto);
- c) a comunicare alla concessionaria, con il massimo preavviso possibile, l'eventualità del trasferimento di un autobus da un deposito ad un altro, o il suo spostamento da una linea/direttrice ad un'altra, ove il trasferimento/spostamento risulti permanente o comunque di durata superiore a 15 giorni.
- d) all'emissione delle fatture afferenti il canone, con cadenza semestrale posticipata;

- e) alla fornitura, limitatamente alle specifiche necessità lavorative e verificando che non si determinino inutili sprechi, di acqua potabile ed energia elettrica che potranno essere prelevate dai punti di consegna esistenti all'interno dei depositi aziendali.
- f) E' in ogni caso vietata qualsiasi forma di pubblicità proibita dalla legge, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume o che possa andare contro la morale ed il comune senso del pudore
Esempio non esaustivi:
- i. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di droghe o tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico, materiale vietato ai minori etc...
 - ii. pubblicità inerente il gioco d'azzardo, sale da gioco, slot machine etc...
 - iii. messaggi offensivi incluse espressioni di odio razziale o fanatismo
 - iv. armi o scenari di violenza
 - v. pubblicità inerente cartomanzia, occultismo, magia
 - vi. pubblicità di siti di incontri.
- g) ATAP potrà apporre all'interno degli autobus o in altri luoghi diversi dagli spazi dati in concessione materiale informativo e/o pubblicitario e/o campagne pubblicitarie sociali o no profit degli Enti Pubblici soci senza riconoscere alcun diritto di esclusiva alla concessionaria.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 3 anni (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula del contratto. Entro il mese successivo alla scadenza del contratto il concessionario provvederà a rimuovere a sue spese tutti i messaggi pubblicitari senza recare intralcio all'attività lavorativa né danno agli autobus; qualora non provveda ATAP potrà provvedere direttamente addebitando i costi.

Il concessionario al termine del contratto potrà accordarsi con il nuovo concessionario (senza regolazione dei rapporti da parte di ATAP) per la cessione delle commissioni aventi efficacia successiva alla data di scadenza del contratto in tal caso i messaggi potranno non essere rimossi.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 36/2023 il valore della concessione, pari al fatturato stimato del concessionario, desunto dagli introiti medi degli anni precedenti risulta:

A) Valore della concessione	Euro 200.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	Euro 300,00
A) + B) Importo complessivo	Euro 200.300,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'impresa aggiudicataria assume al momento dell'aggiudicazione l'obbligo di provvedere al servizio di gestione degli spazi pubblicitari sugli autobus dedicati al servizio di trasporto pubblico locale, in conformità alle condizioni contenute nel presente testo.

La Concessione viene accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare di gara e da tutti gli allegati di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gara vale la soluzione più aderente alle finalità della concessione e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) contratto sottoscritto;
 - d) Il Disciplinare di gara;
 - e) elaborati allegati con prevalenza elaborati tecnici;
 - f) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati di gara, ma necessarie per dare piena funzionalità e coerenza al servizio dovranno essere eseguite dal Concessionario senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui il Concessionario dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) tutti gli elaborati di gara;
 - b) l'offerta economica formulata in sede di gara;
 - c) il DUVRI (D. Lgs. 81/08);
 - d) le polizze di garanzia.
3. Sono contrattualmente vincolanti, per quanto applicabili, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e non solo in particolare:
 - D. Lgs 36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - GDPR (General Data Protection Regulation): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - D.lgs. n.81/2008 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
 - Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
 - Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005);
 - Decreto Legislativo 145/2007 sulla pubblicità ingannevole;
 - Disposizioni normative applicabili concernenti il servizio in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
 - Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e regolamento di esecuzione attuazione approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, nonché successive integrazioni e modificazioni;
 - Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'oggetto dell'intervento.

Art. 6 - Fallimento del Concessionario

1. Per quanto riguarda l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si fa riferimento all'art 124 del D. Lgs. 36/2023. Inoltre si fa riferimento al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" ed in particolare all'art. 95 recante "Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni".
 2. La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
- L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Concessionario in sede di offerta. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i

soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il Concessionario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7 - Comunicazioni con il Concessionario e suo domicilio

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice D. Lgs. 36/2023, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. Il Concessionario deve eleggere domicilio digitale, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 8 - Risoluzione del contratto- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. - Recesso dal contratto

a. Risoluzione

1. La risoluzione è disciplinata dall'art. 190 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che ATAP può procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile qualora l'aggiudicatario ponga in essere:
 - a) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa concessionaria;
 - b) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria;
 - c) violazione del divieto di cessione del contratto, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;
 - d) impiego di materiale di qualità non buona;
 - e) servizi non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità;
 - f) inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di rimozione o in caso di difformità del prodotto per n. 2 (due) volte nel corso del contratto, rispetto alle caratteristiche concordate;
 - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
 - h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) grave inadempimento delle norme di tutela ambientale;
 - j) mancanza di autorizzazioni, permessi, licenze da parte delle autorità competenti;
 - k) violazione della normativa sulla pubblicità (Decreto Legislativo 206/2005, Decreto Legislativo 145/2007 e ss.mm.ii.)
 - l) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - m) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico
 - n) mancato o semplice ritardato pagamento di n° 2 canoni.
3. ATAP inoltre potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile qualora al termine di ciascuna annualità di servizio la concessionaria non sia stata in grado di raggiungere un importo di fatturato annuo pari ad almeno euro 40.000.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (raccomandata A/R, P.E.C.).
In caso di risoluzione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione definitiva, ad esclusione dei casi di cui al sopra riportato punto 3, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

B. Recesso

1. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 190 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.
2. ATAP si riserva di recedere, in tutto o in parte, dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del codice civile nei seguenti casi:
 - a) mancato rinnovo, totale o parziale, o interruzione disposta dagli enti locali committenti delle concessioni attualmente in corso;
 - b) consistente riduzione del servizio affidato che determini una conseguente significativa riduzione del numero di autobus impiegati.

Qualora i casi di cui ai su indicati punti a) e b) si verificano in corso di esecuzione, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta totale o parziale, a norma degli artt. 1463 e 1464 del codice civile.
In caso di impossibilità sopravvenuta parziale, ATAP potrà richiedere al concessionario di adempiere alla propria obbligazione per la parte del contratto che resterà attiva.

3. L'esecuzione o il completamento degli adempimenti contrattuali nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato sono disciplinati dall'art 124 del D. Lgs 36/2023, che si intende qui integralmente richiamato, oltre che dalle norme integrative del presente capitolato.

Sia nel caso di recesso anticipato che di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di ATAP di cui ai punti su indicati, nulla sarà dovuto da ATAP alla concessionaria, né per mancato guadagno né per altro.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione del servizio

Le operazioni di applicazioni e di rimozione potranno essere eseguite di norma negli orari /giorni seguenti Lun-Ven 7,30-12 e 14,00-17,30 previo accordo con l'Area Tecnica.

Il numero massimo giornaliero di autobus che di norma verrà messo a disposizione per l'applicazione di pubblicità sarà: un autobus/giorno per pubblicità integrale

un autobus al mattino ed uno al pomeriggio per pubblicità piccole dimensioni.

Il concessionario dovrà munirsi di tutti i permessi e le licenze richiesti dalle autorità competenti e pagherà direttamente le imposte, le tasse ed ogni altro diritto ed onere gravante sulla pubblicità.

L'impresa dovrà far pervenire ad ATAP:

- a. Copia dell'ordine sottoscritta per accettazione in ogni pagina.
- b. Copia sottoscritta per accettazione del "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i." Il documento, costituente allegato contrattuale, sarà allegato al 1° ordine emesso; esso definisce le regole per il coordinamento della sicurezza nei casi di accesso del personale incaricato dal concessionario all'interno delle sedi aziendali.
- c. Copia sottoscritta per accettazione delle "Condizioni generali di fornitura" (vedere fac-simile, Allegato 5) che saranno inviate unitamente all'ordine. Le clausole generali ivi riportate costituiranno parte integrante del contratto.
- d. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di strumenti idonei ai fini della tracciabilità secondo le previsioni di legge. In caso di mancata consegna da parte dell'impresa aggiudicataria dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) entro 20 giorni dalla comunicazione formale di ciascun ordinativo, o nel caso in cui i contenuti dei suddetti documenti risultino non conformi alle prescrizioni del presente capitolato, ATAP si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10 - Garanzia definitiva

Si applica alla presente procedura l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, in materia di cauzione definitiva. La ditta concessionaria dovrà pertanto costituire, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva a favore di ATAP per un valore pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ATAP della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Ove la suindicata garanzia sia stata escussa in tutto o in parte, l'aggiudicatario sarà obbligato a ricostituire l'importo delle cauzioni nel termine massimo di 15 giorni dalla data di avvenuta escussione.

Nel caso in cui l'importo dei contratti risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti in conseguenza degli eventuali inadempimenti contrattuali, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 11 - Revisione prezzi

- i. Si applica l'art 60 del D. Lgs 36/2023

Art. 12 Pagamenti

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere ad ATAP con cadenza semestrale il canone offerto per la locazione degli spazi pubblicitari con pagamento a 30gg fine mese. Le fatture verranno emesse entro il 10 di ogni semestre.

Il ritardato pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora in misura di legge D. Lgs 231/2002 art 4 e 5, che decorreranno automaticamente senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo del termine per il pagamento.

Art. 13 Penali

1. Penali per superamento tempistiche di posa delle pellicole comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 100,00 per autobus per ogni giorno di ritardo
2. Penali per ritardata rimozione delle pellicole a seguito di disposizione da parte di ATAP comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 100,00 per autobus per ogni giorno di ritardo
3. Penali per ritardata consegna documentazione di cui al Disciplinare art 23 p.to VII comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
4. Penali per danni alla verniciatura/carrozzeria: per qualunque danno alla verniciatura/carrozzeria durante le operazioni di rimozione delle pellicole, ATAP si riserva l'applicazione di una penale ad autobus di valore minimo pari a € 100,00 e di valore massimo pari a € 2.000,00. L'ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verrà determinato in correlazione con la gravità del danno subito, tenuto conto anche di eventuali recidive.
5. Penali per altri inadempimenti: per qualunque inadempimento rispetto agli obblighi sanciti dal presente capitolato d'oneri, non ricompreso nelle specifiche casistiche di cui ai precedenti punti, che venga accertato in capo al concessionario, ATAP si riserva l'applicazione di una penale ad autobus di valore minimo pari a € 100,00 e di valore massimo pari a € 2.000,00.

L'ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verrà determinato in correlazione con la gravità del comportamento del concessionario, tenuto conto anche di eventuali recidive, e con l'entità del danno subito da ATAP.

L'ammontare delle penali sarà addebitato al concessionario o prelevato dalla "Cauzione definitiva".

Per tutte le ipotesi di penale individuate nel presente articolo, il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto di ATAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa dell'inadempimento.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 14 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e in conformità a quanto previsto dall'articolo 188 che riporta all'119 del D. Lgs 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subConcessionario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ATAP rimarrà comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e l'impresa subappaltatrice.

I pagamenti degli eventuali subappaltatori saranno effettuati direttamente dal Concessionario il quale dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che il subConcessionario sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni, non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023 ed all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- b) che, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il Concessionario provveda al deposito, presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto contenente, tra l'altro:
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della L. n. 136/2010;
 - l'individuazione delle prestazioni affidate con i relativi importi;

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023.
- l'indicazione specifica dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- la condizione sospensiva della sua efficacia in pendenza del rilascio dell'autorizzazione;

c) che il Concessionario contestualmente trasmetta:

- la dichiarazione del subConcessionario attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la dichiarazione del Concessionario, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subConcessionario, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- la dichiarazione del Concessionario che i termini di esecuzione previsti per le lavorazioni oggetto di subappalto sono compatibili e congrui con i termini di esecuzione complessivi previsti dal programma dei lavori del contratto principale;
- la dichiarazione del subConcessionario, resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale non verificabili d'ufficio secondo quanto di seguito previsto;
- se il subConcessionario è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata, la comunicazione del subConcessionario medesimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso), relativa alla propria composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, alle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione e ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica d'ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, la Stazione appaltante concede al Concessionario termine di 30 giorni per la sostituzione del subConcessionario.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma la Stazione appaltante può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023 o la carenza dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto.

L'affidamento in subappalto può avvenire anche nei confronti di raggruppamenti temporanei di imprese. In tal caso, unitamente alla documentazione di cui sopra, il Concessionario trasmette all'amministrazione aggiudicatrice copia autentica o duplicato informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma della scrittura privata autenticata, da cui risultino espressamente le condizioni, i requisiti e le ulteriori disposizioni previsti dalla normativa statale in materia di raggruppamenti temporanei di imprese.

Il Concessionario deve acquisire un'autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso è incrementato.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta del Concessionario, nei termini che seguono (art 119 comma 16 D. Lgs 36/2023):

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- b) per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

Ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, il subConcessionario, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi, in solido con il Concessionario, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

In caso di inadempimento del Concessionario agli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante (art 119 comma 2 D. Lgs 36/2023), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,

- a) il nome del subcontraente,
- b) l'importo del sub-contratto,
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
- d) eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Concessionario è, inoltre, tenuto a presentare alla Stazione appaltante i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del sub-contraente attestante la conformità delle attrezzature utilizzate;
- b) elenco del personale autorizzato;
- c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) dichiarazione del sub-contraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

Se il Concessionario intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003

(distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Si precisa che l'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata alla preventiva acquisizione dell'informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante; quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010.

Art. 15 - Responsabilità in materia di subappalto

1. Il Concessionario e il subConcessionario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. Il Concessionario in ogni caso solleva la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle parti subappaltate.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subConcessionario.

3. Il Concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subConcessionario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subConcessionario. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subConcessionario degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il Concessionario si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante; in tal caso il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

8. Il Concessionario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs 36/2023.

CAPO 6 - GARANZIE

Art. 17 - Garanzie ulteriori

- 1.** Cambi di denominazione: Eventuali cambi di ragione sociale e/o fusioni od incorporamenti dell'impresa fornitrice devono garantire l'inalterabilità delle condizioni della presente fornitura.
- 2.** Cessione del mezzo e alienazione: L'alienazione o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, di ogni singolo mezzo della fornitura, da parte di ATAP, comporta la decadenza della parte contrattuale relativa alla pubblicità su quel mezzo ove presente, per la parte non ancora usufruita; ATAP si impegna a comunicare con almeno un mese di anticipo il verificarsi di tale evento, salvo il caso di alienazione a seguito di incidente con conseguenze irreparabili.
- 3.** L'impresa dovrà essere in possesso polizza assicurativa di RCT/RCO per le attività del presente appalto per un valore minimo pari a 500.000 Euro. Nessuna responsabilità sarà peraltro da attribuire ad ATAP per danni derivanti dall'espletamento dei lavori. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà ATAP o di terzi, causati dal personale della Ditta, sarà a carico della Ditta stessa la quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento alle persone e/o al ripristino dei materiali sottratti o danneggiati.

Nel caso in cui l'importo della garanzia definitiva di cui all'art 10 risultasse insufficiente a coprire eventuali danni subiti, resta salvo per ATAP l'esercizio di ogni azione volta al risarcimento del maggior danno subito; il concorrente aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare l'importo della garanzia, qualora ATAP dovesse avvalersene in tutto o in parte durante il periodo relativo all'esecuzione dell'intera concessione; l'integrazione dovrà avvenire nel termine di 10 giorni, altrimenti verrà reintegrata d'ufficio prelevando l'importo corrispondente dai pagamenti da effettuare.

La "garanzia definitiva" è rilasciata ai fini della garanzia dei corretti adempimenti contrattuali; ove dai controlli effettuati in corso di esecuzione contrattuale si rilevasse la ripetuta violazione degli impegni contrattuali, ne conseguirà la risoluzione di diritto del contratto e ATAP potrà rivalersi sulla garanzia definitiva per il risarcimento dei maggiori costi indotti dalla risoluzione stessa.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 18 - Norme di sicurezza generali

- 1.** Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2.** Il Concessionario è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- 3.** Il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili.
- 4.** Tutto il personale dovrà essere in possesso del tesserino identificativo a norma dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e mantenerlo ben visibile durante tutta la permanenza presso le sedi aziendali.
- 5.** L'accesso ai depositi ATAP è così regolamentato:
 - a. presentazione alla portineria/ufficio del capo deposito;
 - b. consegna documenti di riconoscimento;
 - c. ritiro del pass aziendale, che dovrà essere tenuto in evidenza per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'impianto ATAP;
 - d. presentazione al Referente aziendale di riferimento per ogni sede (Capo Area Tecnica per Biella e Capo Deposito per i depositi esterni)
- 6.** Gli eventuali autoveicoli e/o mezzi d'opera, impiegati dalla concessionaria dovranno circolare all'interno delle aree aziendali con le dovute cautele ed a velocità limitata, secondo i sensi di circolazione indicati. Dovranno essere parcheggiati nelle zone indicate dagli addetti o comunque in modo tale da non essere d'intralcio e/o di pericolo alla circolazione interna del personale e/o degli autoveicoli e/o mezzi d'opera di ATAP o di terzi. Il parcheggio è consentito solo nei casi di reali necessità collegate alle attività affidate e per il periodo di svolgimento di queste ultime.
- 7.** Non è consentito l'uso delle attrezzature ATAP.
- 8.** L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale dell'abbigliamento idoneo per l'esecuzione del servizio (vestiti da lavoro, tute, ecc.), di tutti i materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), atti alla più completa tutela del proprio personale in conformità alle normative di legge vigenti e che dovranno essere

utilizzati in conformità ed in applicazione delle medesime (caschi, guanti da lavoro, mascherine, calzature antinfortunistiche, ecc.).

- 9.** L'Appaltatore **dovrà trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale che verranno impiegati.**
- 10.** L'Appaltatore assegnerà al servizio oggetto dell'appalto personale professionalmente qualificato e formato, in numero adeguato e tale da assicurare, nell'esecuzione del servizio richiesto, il pieno rispetto delle norme di legge, delle eventuali prescrizioni vigenti in materia e delle istruzioni ricevute da ATAP S.p.A. Nello specifico i servizi dovranno essere svolti da personale qualificato, opportunamente addestrato, idoneo anche sotto il profilo morale e in possesso degli eventuali certificati/attestati professionali necessari. In particolare, L'Appaltatore dovrà impiegare personale dipendente, corrispondere a detto personale le retribuzioni dovute ed attuare nei confronti dello stesso tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze stabilite da norme di legge, da regolamenti ed usi locali e dai contratti collettivi di lavoro, restando in ogni caso le rispettive responsabilità sempre a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, anche nel caso di personale dipendente di terzi (es. subappaltatori).
- 11.** L'Appaltatore, in ottemperanza all' art. 36 bis del D.L. N° 223/2006 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà dotare il personale impiegato di tessera di riconoscimento, al fine di consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato, su tale tessera dovrà essere riportato in modo leggibile la Società, il nome, il cognome e la data di nascita, oltre ad una fotografia recente, data di assunzione.
- 12.** L'Appaltatore, dovrà rispettare e fare rispettare al proprio personale ed al personale eventualmente dipendente da terzi la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, con riguardo sia alle attrezzature, sia alle lavorazioni, sia al comportamento degli addetti, e rimarrà esclusivamente e pienamente responsabile di ogni danno e pregiudizio, a persone e cose, che potesse derivare al personale impiegato direttamente e/o indirettamente dal Soggetto Aggiudicatario o a terzi in genere (ivi compresi dipendenti e beni aziendali di ATAP S.p.A.), mallevando ATAP da ogni responsabilità ed onere al riguardo, fatti salvi gli obblighi di cui *D. L.gs 81/08 art. 26 comma 3*.
- 13.** L'Appaltatore, dovrà sorvegliare il proprio personale, il quale dovrà rispondere alla massima serietà e riservatezza.
- 14.** L'Appaltatore, dovrà provvedere all'esecuzione del servizio senza arrecare danni ed intralci alle attività di ATAP che vengono svolte in aree limitrofe a quella del luogo dell'esecuzione del servizio; dovrà quindi provvedere all'esecuzione del servizio senza arrecare intralcio a tali attività, provvedendo all'esecuzione degli interventi in orari e in tempi (e relativa durata) compatibili con le esigenze esposte.
- 15.** L'Appaltatore, dovrà provvedere **in proprio**, alle attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione degli interventi affidati.

CAPO 8 - ALTRO

Art. 19 Foro competente e controversie

Foro competente: Per ogni controversia e contestazione legale è competente il foro di Biella.

Contenziosi: Qualunque contenzioso che avesse a sorgere nel corso della fornitura, non darà diritto all'impresa aggiudicataria ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato 7.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
(Firmato in originale)

Il Presidente
Avv. Francesca Guabello
(Firmato in originale)